

AGGIORNAMENTI NORMATIVI IN TEMA DI COVID-19

Al fine di agevolare la lettura del Documento, sono state evidenziate le integrazioni e/aggiornamenti rispetto alle precedenti Comunicazioni già divulgate.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- D.L. n.19 del 25/03/2020 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
- L. n. 35 del 22 /05/2020 Conv. in legge, con modif, del D.L. n. 19 del 25/03/2020 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”
- DPCM del 03/12/2020 (“cd. Decreto Natale”) Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. G.U. n. 301 del 03/12/2020 - in vigore dal 04/12/2020
- L. n. 176 del 18/12/2020 Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 137 del 28/10/2020 (cd. “Decreto Ristori”), recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. G.U. n. 319 del 24/12/2020 - in vigore dal 25/12/2020
- D.L. n. 183 del 31/12/2020 (cd. “Milleproroghe 2021”) Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. – G.U. n. 323 del 31/12/2020 - in vigore dal 31/12/2020
- D.L. n. 2 del 14/01/2021 (Proroga stato di emergenza) Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021. G.U. n. 19 del 14/01/2021 - in vigore dal 14/01/2021
- DPCM del 14/01/2021 Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 14/01/ 2021 n. 2 in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021. G.U. 15/01/2021 n 11- in vigore dal 16/01/2021 sino al 05/03/2021

I riferimenti normativi sono pubblicati sul sito istituzionale di Compagnia nella Home - Sezione “Emergenza Covid - 19” al seguente link: <https://www.ucaspa.com/364/emergenza-covid-19>

PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA

Il D.L. n. 2 del 14/01/2020 ha prorogato al **30/04/2021** lo stato di emergenza nazionale.

MISURE RESTRITTIVE

• Dal 16/01/2021 al 15/02/2021

- Divieto di spostamenti sull'intero territorio nazionale, anche per le regioni in fascia gialla, tra i territori di diverse regioni o province autonome (cd. *fascia gialla rinforzata*)

Eccezioni: spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

- **SECONDE CASE:** è consentito al nucleo familiare lo spostamento verso la seconda casa **anche al di fuori della propria Regione**, in quanto equiparato al rientro presso “abitazione, residenza o domicilio”. Vale sia per le case di proprietà che in affitto. Non ci sono limitazioni imposte dai colori delle fasce. **Esclusioni:** abitazione in locazione per breve tempo.



COMUNICAZIONE CIRCOLARE al PUBBLICO del 22/01/2021

● Dal 16/01/2021 al 05/03/2021

- **spostamenti in ambito regionale:** sono consentiti per i territori in **fascia gialla**.
- **spostamenti in ambito comunale:** sono consentiti liberamente per i territori in **fascia arancione**. Per i territori in **fascia rossa**, gli spostamenti sono consentiti esclusivamente per comprovate esigenze. È richiesta autocertificazione.

Eccezioni: per i comuni fino a 5.000 abitanti, sia **in fascia arancione che rossa**, sono consentiti gli spostamenti per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini. **Esclusioni:** spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

● **VISITE A PARENTI E AMICI:** sono ammesse una sola volta al giorno (anche nelle regioni gialle) per un massimo di due adulti, oltre a minori di 14 anni e persone conviventi con disabilità. Devono essere rispettate le limitazioni imposte per le diverse fasce territoriali, nonché il coprifuoco.

● **COPRIFUOCO:** confermato dalle **ore 22 alle ore 5**, anche nelle regioni in fascia gialla. **Eccezioni:** lavoro, urgenze e salute previa autocertificazione.

● **SANZIONI:** è confermato quanto disposto dall'art. 4 del D.L. n. 19/2020, convertito con modificazioni dalla L. 35/2020. In sostanza:

- sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 400 a Euro 3.000;
- aumento sino a un terzo se il mancato rispetto delle restrizioni avviene con l'utilizzo di un veicolo;
- violazioni commesse da esercizi commerciali: sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.
- In caso di reiterata violazione della medesima disposizione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

● **ISTITUZIONE DELLA "FASCIA BIANCA":** Regioni con un livello di rischio "basso" e una incidenza dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti. Non si applicano le misure restrittive previste per le aree gialle, arancioni e rosse. Le attività si svolgono secondo specifici protocolli. Possono essere adottate, con DPCM, specifiche misure restrittive per le attività particolarmente rilevanti dal punto di vista epidemiologico

● **PROTOCOLLI E LINEE GUIDA ANTICONTAGIO:** è confermato l'obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto. Rimangono in vigore i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali.

SMART WORKING

È stata estesa dal cd "Decreto Milleproroghe 2021" sino al **31/03/2021** (pur essendo ad oggi lo stato di emergenza prorogato al 30/04/2021) la possibilità per i genitori con figli minori di 14 anni, che operano nel settore privato, di chiedere la prosecuzione dell'attività lavorativa in smart working emergenziale, ossia senza necessità degli accordi individuali previsti dalla legge.

*Uca Assicurazione S.p.A., in applicazione dell'art. 1 del DPCM del 22 marzo 2020 e succ. modifiche, e in specifica per quanto oggetto dell'allegato 1, conferma **la continuità di svolgimento dell'attività assicurativa per i rami in cui è autorizzata in modalità "smart working" per garantire la presenza e disponibilità telefonica oltre che via mail nell'orario di lavoro.***



COMUNICAZIONE CIRCOLARE al PUBBLICO del 22/01/2021

È garantita la completa operatività delle funzioni essenziali nella piena osservanza dei contingency plans da tempo attivati per la continuità operativa. Rimandiamo per ogni dettaglio alla pagina <https://www.ucaspa.com/364/emergenza-covid-19> del sito di Compagnia. La sede resta chiusa al pubblico.

Il **DPCM del 14/01/2021** (art.1 capo 10 lett II) ha ribadito come siano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

SOTTOSCRIZIONE DEI CONTRATTI BANCARI, FINANZIARI E ASSICURATIVI

I contratti assicurativi e finanziari conclusi non oltre il **31/03/2021**, sono validi ed efficaci anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di **posta elettronica non certificata** o con altro strumento idoneo. È richiesto che il consenso sia accompagnato da copia di un **documento di riconoscimento in corso di validità** del contraente, faccia riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e sia conservata insieme al contratto stesso con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità.

BLOCCO DEGLI SFRATTI

È stata prorogata la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili anche ad uso non abitativo sino al **30/06/2021**, purché conseguenti al mancato pagamento del canone alle scadenze.

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

È stato rinviato al **01/02/2021** l'inizio della lotteria degli scontrini, previo provvedimento che sarà definito dall'Agenzia delle Dogane e monopoli. Gli esercenti che non rilasciano il documento possono essere segnatati a partire dal **01/03/2021**. La partecipazione alla lotteria sarà riservata ai soli soggetti che acquisteranno beni o servizi attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico.

SUPERBONUS 110% (Comunicazione Circolare n. 24/2020)

La Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178 del 30/12/2020) pubblicata sulla G.U. n. 322 del 30/12/2020 - in vigore dal 01/01/2021 - all'art. 1 da comma 66 a comma 75 come da allegato, ha prorogato le scadenze per ottenere le agevolazioni previste per il cd. Superbonus 110% fino al **30/06/2022** e, per i condomini che al giugno 2022 hanno concluso almeno il 60% dei lavori, fino al **31/12/2022**.

Sono stati forniti chiarimenti in merito all'obbligo di sottoscrizione di una specifica polizza di Responsabilità Civile da parte dei Tecnici asseveranti. In particolare, è possibile usufruire della **polizza già sottoscritta** per i danni derivanti da attività professionale, purché questa:

- non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione;
- preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione per il superbonus, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario;



- garantisce, se in operatività di claims made, la copertura postuma pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e la retroattività pari anch'essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti.

In alternativa, il Tecnico asseverante può optare per una **polizza specifica**, con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi delle stesse, comunque non inferiore a 500.000 euro.

La Legge di conversione del cd "Decreto Ristori" ha introdotto l'obbligo, per gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari che acquisiscono il credito, di quantificare le parcelle professionali rispettando il principio dell'**equo compenso**.

NORME IN MATERIA DI COVID-19 ABROGATE ALLA DATA ODIERNA

- **D.L. 30/11/2020 n. 157:** Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ("Ristori quater"). A partire dal 25/12/2020 le disposizioni sono sostituite da quelle della L. 176 del 18/12/2020.
- **D.L. 23/11/2020 n. 154:** Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ("Ristori ter"). A partire dal 25/12/2020 le disposizioni sono sostituite da quelle della L. 176 del 18/12/2020.
- **D.L. 09/11/2020 n. 149:** Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ("Ristori bis"). A partire dal 25/12/2020 le disposizioni sono sostituite da quelle della L. 176 del 18/12/2020.
- **DPCM 03/11/2020:** Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25/03/2020 n. 19, convertito, con modif., dalla L. 25/05/2020 n. 35. Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. A partire dal 04/12/2020 le disposizioni sono sostituite dal DPCM 03/12/2020.
- **DPCM 24/10/2020:** Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25/03/2020 n. 19, convertito, con modif., dalla L. 25/05/2020 n. 35. Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. A partire dal 06/11/2020 le disposizioni sono sostituite dal DPCM 04/11/2020.
- **DPCM 18/10/2020:** Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25/03/2020 n. 19, convertito, con modif., dalla L. 25/05/2020 n. 35. Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. A partire dal 26/10/2020 le disposizioni sono sostituite dal DPCM 24/10/2020.
- **DPCM 13/10/2020:** Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25/03/2020 n. 19, convertito, con modif., dalla L. 25/05/2020 n. 35. Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. A partire dal 26/10/2020 le disposizioni sono sostituite dal DPCM 24/10/2020.
- **DPCM 07/09/2020:** Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25/03/2020 n. 19, convertito, con modif., dalla L. 25/05/2020 n. 35. Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. A partire dal 14/10/2020 le disposizioni sono sostituite dal DPCM 13/10/2020.
- **DPCM 07/08/2020:** Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25/03/2020 n. 19, convertito, con modif., dalla L. 25/05/2020 n. 35. Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. A partire dal 14/10/2020 le disposizioni sono sostituite dal DPCM 13/10/2020.



INIZIATIVE DI COMPAGNIA A SUPPORTO DEGLI ASSICURATI

Ancora una volta, la centralità degli Assicurati rappresenta il modo di Essere UCA. A fronte del permanere della situazione di emergenza, la Compagnia ha assunto provvedimenti a supporto dei propri Assicurati, per garantire la migliore tutela legale.

ESTENSIONE DEL PERIODO DI MORA SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

(Comunicazione Circolare n. 23/2020)

Prosegue l'iniziativa di Compagnia che **estende a 60 gg. il termine di mora per le rate di premio scadute dal 21/2 u.s. per tutto il territorio nazionale**, sino a nuova comunicazione/fine dell'emergenza sanitaria, attualmente fissata al **30/04/2021**.

In conformità a quanto disposto dall'art. 1901 cod. civ., **la copertura è operante per l'intera durata del periodo di mora, anche se il premio non viene corrisposto dopo il sessantesimo giorno.**

Non è, invece, **operante** per sinistri avvenuti in data successiva alle ore 24 del sessantesimo giorno, ove non sia stato corrisposto il premio.

AMBITO DI OPERATIVITÀ DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI PER TUTTE LE POLIZZE

La Compagnia continua a garantire **l'applicazione più ampia alle clausole contrattuali per tutte le polizze in essere**, per fatti/eventi inerenti l'emergenza Covid-19, e in particolare:

- **Attività prestate a supporto della situazione di emergenza, anche se non dichiarate in Polizza, non costituiscono motivo di esenzione dalla copertura assicurativa:** in tutte le polizze di Compagnia, **l'ambito delle coperture assicurative comprende l'ipotesi di epidemia/pandemia. Al fine di garantire la tutela degli assicurati che svolgono prestazioni a supporto della situazione di emergenza**, UCA interviene nelle seguenti modalità: "Le garanzie contrattualmente previste per l'attività dichiarata in Polizza si **applicano con le stesse modalità e limitazioni anche alle vertenze inerenti prestazioni a supporto della situazione di emergenza, a condizione che siano retribuite o eseguite nell'ambito dell'attività di volontariato presso Enti e/o Associazioni autorizzati, finalizzate al contenimento della situazione di emergenza Covid-19**, per quanto oggetto delle norme di legge in vigore e applicabili. Tale copertura è prestata per la durata e per le attività espressamente indicate dalla lettera di incarico o documento equipollente. In sede di denuncia di sinistro, il Contraente e/o Assicurato è tenuto ad inviare, unitamente all'ulteriore documentazione prevista nelle Condizioni di Assicurazione, lettera di incarico, stato di servizio e/o altra documentazione idonea all'attestazione richiesta".



SITO UCA – INFORMAZIONI IN TEMA COVID-19

Per garantire la massima chiarezza, abbiamo raccolto e pubblicato sul sito istituzionale di Compagnia i Documenti informativi e le Norme principali in tema di Covid-19.

HOME PAGE – EMERGENZA COVID:

<https://www.ucaspa.com/364/emergenza-covid-19>

- Sezione COMUNICATI UCA ASSICURAZIONE

Documenti aventi ad oggetto argomenti di particolare rilevanza per tutti gli utenti del sito, redatti dalla Compagnia.

- Sezione INAIL

Circolari e FAQ emesse dall'INAIL in tema di infortuni sul lavoro connessi all'emergenza Covid-19

- Sezione GAZZETTA UFFICIALE

Norme statali (Leggi, Decreti Legge, DPCM...) pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale

- Sezione ANIA

Circolari ANIA (Ass. Naz. Imprese di Assicurazione)

- Sezione ALTRE FONTI NORMATIVE

A titolo esemplificativo, citiamo le Considerazioni Finali del Governatore della Banca d'Italia alla relazione annuale 2019

Il sito viene costantemente aggiornato sulla base dei provvedimenti emessi dalle Autorità competenti

Perché essere UCA è, da sempre, essere in ottima Compagnia!

Elaborazione Ufficio Gestione Tecnico Legale 21/01/2021

UCA ASSICURAZIONE S.P.A

Sede e Direzione Generale in Piazza San Carlo 161, Palazzo Villa - 10123 Torino - Tel. 011.5627373, 011.0920601 -

Fax. 011.5621563 Codice univoco C3UCNRB - uca@ucaspa.com - pecuca@legalmail.it - www.ucaspa.com

Società autorizzata all'esercizio nel ramo Tutela Legale con Prov. Min. del 18/3/1935 ricognizione con D.M. n° 15870 del 26/11/1984 e Ramo Perdite Pecuniarie con D.M. n°19867 del 08/9/1994 - C.F. 00903640019

Numero Iscrizione Sezione I Albo Imprese IVASS N° 1.00024 del 03/01/2008

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 30 dicembre 2020

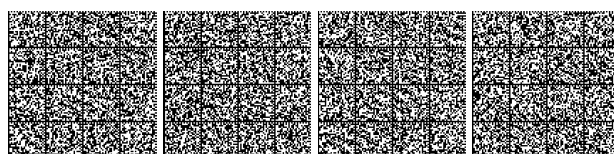
**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

N. 46/L

LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178.

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio
2021-2023.**



creto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definiti le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui ai commi da 61 a 64, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.

66. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) all'alinea, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2022 » e dopo le parole: « di pari importo » sono inserite le seguenti: « e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022 »;

2) alla lettera a), dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente »;

b) al comma 1-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Un'unità immobiliare può ritenersi "funzionalmente indipendente" qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l'approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l'energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale »;

c) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:

« 1-quater. Sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni di cui al presente articolo anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla lettera a) del comma 1, anche in caso di demolizione e ricostruzione o

di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A »;

d) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente, » sono inserite le seguenti: « nonché agli interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni, »;

e) al comma 3-bis, le parole: « 30 giugno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo »;

f) al comma 4, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022. Per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022, la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo »;

g) al comma 4-ter, primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2022 » e dopo le parole: « legge 24 giugno 2009, n. 77 » sono aggiunte le seguenti: « , nonché nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza »;

h) dopo il comma 4-ter è inserito il seguente:

« 4-quater. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di cui al



comma 4 spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione »;

i) al comma 5, dopo le parole: « 26 agosto 1993, n. 412, » sono inserite le seguenti: « ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, » e dopo le parole: « pari importo » sono inserite le seguenti: « e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022 »;

l) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione è riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022, sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine. L'agevolazione si intende ri-

ferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare »;

m) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

« 8-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera a), per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023 »;

n) al comma 9, lettera a), dopo la parola: « condomini » sono aggiunte le seguenti: « e dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche »;

o) al comma 10, le parole: « I soggetti di cui al comma 9, lettera b) » sono sostituite dalle seguenti: « Le persone fisiche di cui al comma 9, lettere a) e b) »;

p) al comma 9-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le deliberazioni dell'assemblea del condominio, aventi per oggetto l'imputazione a uno o più condomini dell'intera spesa riferita all'intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di cui al periodo precedente e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole »;

q) al comma 14, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « L'obbligo di sottoscrizione della polizza si considera ri-



spettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, purché questa: *a)* non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione; *b)* preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione di cui al presente comma, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario; *c)* garantisca, se in operatività di *claims made*, un'ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch'essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti. In alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività di cui al presente articolo con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile di cui alla lettera *a)* »;

r) dopo il comma 14 è inserito il seguente:

« *14-bis.* Per gli interventi di cui al presente articolo, nel cartello esposto presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata anche la seguente dicitura: "Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, *superbonus* 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici" ».

67. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

« *7-bis.* Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti che so-

stengono, nell'anno 2022, spese per gli interventi individuati dall'articolo 119 ».

68. All'articolo 16, comma 1-*bis*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo le parole: « le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione » sono inserite le seguenti: « ovvero per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio ».

69. Per l'anno 2021, al fine di consentire ai comuni di fare fronte tempestivamente ai maggiori oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi all'erogazione del beneficio di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come da ultimo modificato dal comma 66 del presente articolo, è autorizzata l'assunzione, a tempo determinato e a tempo parziale e per la durata massima di un anno, non rinnovabile, di personale da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici preposti ai suddetti adempimenti, che i predetti comuni possono utilizzare anche in forma associata, in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

70. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 69 i comuni provvedono nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonché di quelle assegnate a ciascun comune mediante riparto, da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in misura proporzionale sulla base delle motivate richieste dei comuni, da presentare al Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Mini-



stero dello sviluppo economico, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

71. Per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro, finalizzato a sostenere gli istituti autonomi case popolari comunque denominati, nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, in relazione ai costi per le esternalizzazioni relative ad attività tecnica e a prestazioni professionali previste dalla disciplina degli appalti pubblici e dalle normative vigenti in materia edilizia secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

72. Gli oneri di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come da ultimo modificato dal comma 66 del presente articolo, sono rideterminati, anche per effetto dei minori oneri connessi alla parziale applicazione, nell'anno 2020, del medesimo articolo 119, in 893,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 3.099,9 milioni di euro per l'anno 2022, in 4.590,4 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.224,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 4.128,9 milioni di euro per l'anno 2025, in 3.361,1 milioni di euro per l'anno 2026 e in 37,78 milioni di euro per l'anno 2033.

73. Agli oneri derivanti dalle proroghe di cui ai commi da 66 a 72, valutati in 3,9 milioni di euro per l'anno 2021, in 206,9 milioni di euro per l'anno 2022, in 2.016 milioni di euro per l'anno 2023, in 1.836,7 milioni di euro per l'anno 2024, in 1.743,8 milioni di euro per l'anno 2025 e in 1.743,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, quanto a 1.655,4 milioni di euro per l'anno 2023, a 1.468,9 milioni di euro per l'anno 2024, a 1.376,1 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1.274 milioni di euro per l'anno 2026, ai sensi dei commi da 1037 a 1050, con le risorse previste per l'attuazione

del progetto nell'ambito del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, quanto a 729,7 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2021-2027, e, per la restante parte, con i minori oneri di cui al comma 72.

74. L'efficacia delle proroghe di cui ai commi da 66 a 72 resta subordinata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell'Unione europea. Restano fermi gli obblighi di monitoraggio e di rendicontazione previsti nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza per tale progetto.

75. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2021-2027, è incrementato di 729,7 milioni di euro per l'anno 2027 e al relativo onere si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle proroghe di cui ai commi da 66 a 74.

76. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « Per l'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « Per l'anno 2021 ».

77. Ai soggetti appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a euro 30.000 che acquistano in Italia, entro il 31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, veicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica, di potenza inferiore o uguale a 150 kW, di categoria M1, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a euro 30.000 al netto dell'imposta sul valore aggiunto, è riconosciuto un contributo, nel limite di spesa di cui al comma 78 e fino ad esaurimento delle risorse, alternativo e non cumulabile con altri contributi statali previsti dalla normativa vigente, nella misura del 40 per cento delle

